

Avvocato Luigi Ventriglia –via San Vito n.48 -92100- Agrigento

Tel.fax.0922556134 –pec:luigiventriglia@avvocatiagrigento.it

TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART.409 C.P.C.

Con contestuale istanza cautelare

Per l'annullamento previa sospensiva dell'O.M.N.182 DEL 23 MARZO 2020 e di tutti gli atti del Ministero dell'Istruzione , concernente la mobilita' dell'anno scolastico 2020/2021 del personale docente , educativo ed ata , nella parte in cui non prevedono che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá rispetto alle nuove assunzioni . Tale stato dei fatti genererebbe "un inammissibile rovesciamento delle prioritá, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilitá dei docenti già in ruolo". E per l'annullamento del Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;

Per la sig. ALONGI ROSINA C.F. LNGRSN74M48D514G rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi, via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 –Pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it –; ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ,nella persona del Ministro *pro tempore*, c/o *Avvocatura Generale dello Stato*, Via dei Portoghesi n. 12 00186 – Roma;

PREMESSO

Che l'odierna ricorrente ha depositato ricorso per la mobilita' per l'anno 2020-2021 , innanzi il TAR DEL LAZIO , chiedendo l'annullamento previa sospensiva



dell'O.M.N.182 DEL 23 MARZO 2020 e di tutti gli atti del Ministero dell'Istruzione , concernente la mobilita' dell'anno scolastico 2020/2021 del personale docente , educativo ed ata , nella parte in cui non prevedono che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá rispetto alle nuove assunzioni . Tale stato dei fatti genererebbe "un inammissibile rovesciamento delle prioritá, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilitá dei docenti già in ruolo". E per l'annullamento del Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;

che il TAR DEL LAZIO SEZ. 3 BIS , con sentenza del 07.07.2020 , lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione , pertanto con tale ricorso in riassunzione si ripropongono le stesse domande eccezioni e difese innanzi il Tribunale di Catania Sez. Lavoro, per i seguenti motivi:

AVVERSO

L'O.M. n.182 DEL 23 MARZO 2020 e tutti gli atti del Ministero della Pubblica Istruzione, concernente la mobilita' del personale docente dell'anno scolastico 2020/2021 , educativo ed ata , nella parte in cui non prevedono che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá rispetto alle nuove assunzioni . Tale stato dei fatti genererebbe "un inammissibile rovesciamento delle prioritá, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilitá dei docenti già in ruolo".

PREMESSO



Che la ricorrente è una docente della scuola INFANZIA, di ruolo da almeno dieci anni, ed attualmente titolare di cattedra presso la scuola di Catania CTAA864004 - IC DUSMET - DORIA CATANIA , la quale ha fatto anche quest'anno domanda di mobilità' interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021, per ottenere dopo tanti anni di sacrificio di lavorare vicino alla residenza del proprio nucleo familiare.

Che l'O.M. del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri provvedimenti del MIUR risulterebbero illegittimi in quanto darebbero la prioritá' e la preferenza alle nuove immissioni in ruolo, rispetto alla mobilità' dei docenti già' in ruolo.

Violazione di legge o erronea applicazione:

L'art. 470 D.Lgs. 297/94, invece, recita "Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di



specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte della ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla ordinanza ministeriale e alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il



completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

La questione di diritto sollevata dalla ricorrente è stata di recente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, seppur solamente in sede cautelare (ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 aprile 2019, n. 2367, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3722 del 22.7.2019, in assenza di ulteriori precedenti).

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato: “L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

Un ulteriore spunto in materia è offerto dall’art. 30, co. 2 bis D.Lgs. 165/01, il quale detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle



amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che “nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico” (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).

Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).

Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

- Pertanto:



- Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che venga dichiarata l'illegittimità l'ordinanza ministeriale del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri atti del Ministero della Pubblica Istruzione , concernente la mobilità', e per l'effetto si chiede che venga data precedenza alla mobilità' rispetto alle nuove immissioni in ruolo .
- **ISTANZA DI SOSPENSIONE**
- Sussistono giusti e fondati motivi per invocare la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
- Gravissime e senz'altro irreparabili, le conseguenze derivanti dall'efficacia degli stessi debbono, peraltro agevolmente, ravvisarsi nelle profonde ripercussioni che la ricorrente in atto già subisce in ragione del rigetto illegittimamente patito.
- E' di tutta evidenza che il perdurare degli effetti rovinosi degli atti impugnati vanificherebbe irrimediabilmente, definitivamente azzerandolo, l'ingente sacrificio posto in essere dalla ricorrente.
- Di tutta evidenza, nel caso di specie il **periculum in mora** può con immediatezza ravvisarsi in quanto la ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura di una nuova Ordinanza sulla mobilità', in quanto in data successiva potrebbe non esserci più posto disponibile con conseguente grave nocumento economico e psicologico della ricorrente.
- Pena l'ineluttabile pregiudizio in danno degli stessi utilità della tutela giurisdizionale azionata con il ricorso principale e ulteriore violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito dall'art. 24.



- A conferma della necessità di un intervento cautelare da parte di codesto Ecc.mo Tribunale, si osserva inoltre che la ricorrente si trova suo malgrado costretto a permanere in una sorta di limbo giuridico amministrativo, ovvero a subire in una condizione di assoluta incertezza e precarietà le conseguenze negative del rigetto subito a seguito di un iter burocratico arbitrariamente protratto ben oltre i termini di legge.
- E' evidente pertanto che soltanto l'intervento istituzionale di codesto Ecc.mo Tribunale consentirebbe di rimuovere la situazione di grave stallo come sopra accusata, dalla quale ad oggi non sembrano individuarsi possibili ed alternative vie d'uscita.
- Non altrimenti neutralizzabili (se non con la sospensione dei provvedimenti impugnati), gli effetti gravemente dannosi scaturenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati verrebbero dunque a compiersi in via definitiva ed irreversibile, atteso che in tal caso la sentenza definitiva di accoglimento, quand'anche ad essa si pervenisse, giungerebbe troppo tardi a male oramai irrimediabilmente compiuto, risultando nella sostanza delle cose inutiliter data.
- Con riferimento, poi, all'elemento del **fumus boni juris** si richiamano, a riprova della ragionevole parvenza del diritto vantato dalla ricorrente, le ragioni poste a sostegno dei motivi di gravame.

- §§§§ §§§§ §§§§

- Per l'anzidetto,

- **VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO**

- **accogliere la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;**



- dichiarare e accertare il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilita' per l'anno 2020-2021 stessa debba avvenire con prioritá rispetto alle nuove assunzioni ;
- **ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá rispetto alle nuove assunzioni in via cautelare per tutti i motivi sopra esposti ;**
- adottare ogni altra statuizione di legge anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
- Si dichiara che il valore della causa è indeterminato;
- Salvo ogni altro diritto;

Agrigento, Catania , li 30.10.2020

Avv. Ventriglia Luigi

